

Contraddittorio sui tributi locali: esclusioni da mettere in chiaro

Accertamento. Lo schema di decreto di riforma chiede a Comuni, Regioni e Province di indicare con propri regolamenti le contestazioni che non sono soggette all'obbligo di confronto preventivo

Luigi Lovecchio

Comuni, Regioni e Province devono indicare, nel proprio ordinamento interno, gli atti esclusi dal contraddittorio preventivo, previsto dall'articolo 6-bis della legge 212/2000 (Statuto del contribuente). La conferma giunge in modo espresso dallo schema di decreto legislativo attuativo della delega fiscale per i tributi degli enti territoriali, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri del 9 maggio e atteso ora al vaglio delle commissioni parlamentari per i pareri.

I quadro delle regole attuali

Si tratta peraltro di un criterio di diritto già chiaramente desumibile dall'articolo 1 dello Statuto del contribuente. In forza dell'articolo 1, infatti, le disposizioni in materia di contraddittorio preventivo costituiscono norme di principio per gli enti territoriali, alle quali gli stessi devono adeguare i propri ordinamenti. In tale opera di adeguamento, peraltro, è disposto che occorre assicurare un grado di tutela dei contribuenti almeno pari a quello garantito dalla disciplina statale.

Il Dm 24 aprile 2024, che ha individuato gli atti esclusi dal contraddittorio preventivo, è rivolto specificamente agli atti dell'amministrazione finanziaria.

I fronti aperti

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, dunque, è possibile concludere che:

- 1 gli enti territoriali devono comunque recepire il contraddittorio preventivo anche attraverso atti a contenuto normativo (ad esempio, i regolamenti comunali);
- 2 nella disciplina delle procedure non sono obbligati a seguire le regole statali ma devono comunque garantire un livello di tutela almeno pari a quello assicurato dalle regole in questione;
- 3 l'individuazione degli atti

esclusi, infine, deve essere effettuate sulla base dei criteri estrapolabili dal Dm del 24 aprile 2024.

L'applicazione

Va da sé che, se anche gli enti territoriali non provvedono a modificare i propri regolamenti, il contraddittorio preventivo trova ugualmente applicazione, poiché è ovvio che un istituto qualificato come fondamentale del sistema tributario non può essere rimesso alle scelte degli enti impositori. Tanto più che non è stato fissato un termine per il recepimento dello stesso. La conseguenza di tale inerzia, che peraltro ha caratterizzato sino a oggi la maggior parte dei Comuni, è che l'individuazione degli atti esclusi è rimessa all'interpretazione dialettica degli uffici tributi, dei contribuenti e dei giudici tributari. L'esistenza di un regolamento a monte, invece, avrebbe la funzione, per un verso, di supportare l'interpretazione dell'ufficio tributi, sotto altro aspetto, di rappresentare un doveroso parametro di valutazione per il giudice tributario, trattandosi di un'opera di adeguamento dell'ordinamento locale espressamente demandata dalla legge all'ente territoriale.

Resta salvo il potere di disapplicazione dei regolamenti e degli atti amministrativi da parte delle Corti di giustizia tributaria, garantito dall'articolo 7 del Dlgs 546/1992, ma ciò presupporrebbe una motivata argomentazione dei giudici.

La riforma dei tributi locali

Lo schema di decreto attuativo della delega "sollecita" gli enti territoriali a provvedere al riguardo, disponendo espressamente ciò che già poteva ricavarsi dallo Statuto dei diritti del contribuente.

Nel merito della questione, è agevole rilevare che l'elemento che accomuna buona parte della elencazione contenuta nel decreto delle Finanze citato sopra ri-

siede nella circostanza che gli atti esclusi derivano dal mero incrocio di dati, compresi quelli della riscossione coattiva.

Calando questi ragionamenti nel campo dei tributi comunali, si può innanzitutto rilevare che, poiché la gran parte di essi (Imu e Tari) si fonda sui dati ricavabili dal Catasto, vi è una larga quota di atti impositivi che risulta naturalmente non soggetta al contraddittorio preventivo. Si pensi ad esempio all'Imu non versata su di un immobile accatastato o all'omessa denuncia Tari per una utenza abitativa nella accertata disponibilità di un soggetto.

Le agevolazioni

Le cose cambiano se si tratta di contestare agevolazioni richieste in dichiarazione. È il caso ad esempio delle aree esenti per produzione di rifiuti speciali, delle esenzioni Imu per gli enti non commerciali o per i fabbricati merce delle imprese costruttrici. In casi come questi, la rettifica non si traduce in un mero incrocio di dati e va dunque preceduta dall'invito al contraddittorio.

L'autoapplicazione

Invece, per le ipotesi di agevolazioni "auto applicate" dal contribuente, senza una precedente indicazione in denuncia, il Comune potrebbe fare affidamento sull'orientamento di Cassazione (37385/2022), secondo cui la mancata esposizione in dichiarazione, di per sé, costituisce causa di disconoscimento del beneficio tributario.

Di conseguenza, sembra in tali casi sostenibile che l'accerta-



mento locale non debba essere preceduto dall'avvio del contraddittorio preventivo. Si tratta comunque di chiarimenti che non possono essere rimessi alle considerazioni del singolo funzionario precedente, ma che devono provenire da atti istituzionali adottati dagli enti territoriali, così come ricordato dalla proposta di articolato normativo trasmesso dal Governo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PERCORSO

Lo schema di decreto legislativo sui tributi regionali e locali (attuativo della delega fiscale) è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 9 maggio. Ora il testo è atteso all'esame delle commissioni parlamentari per i pareri, a seguito dei quali dovrà tornare in Consiglio dei ministri per l'ok definitivo.



IN VENDITA ONLINE



In versione e-book

La guida al «730 facile 2025» è ancora in vendita online nella versione e-book. Un vademecum di 88 pagine per scoprire le principali novità del modello 730 di quest'anno, con i fari puntati sia sui redditi sia sugli oneri detraibili che deducibili.

www.shopping24.it